

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1118-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Industria, Commercio interno ed estero, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 21 maggio 1970

(V. Stampato n. 1118)

modificato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del

16 dicembre 1970 (V. Stampato n. 2565)

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, OLIVA, BERTHET, TRABUCCHI, DINDO, BISORI, TORELLI, DE ZAN, PELIZZO, SEGNANA, BIAGGI, MAZZAROLLI, DALVIT, ZELIOLI LANZINI, TREU, MORANDI, BURTULO, BOSSO, ALBERTINI, MARTINELLI, CIPELLINI, MERLONI e CIFARELLI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 dicembre 1970*

**Aumento del contributo annuo
a favore del Club alpino italiano**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano fissato con legge 26 gennaio 1963, n. 91, in lire 80.000.000, viene aumentato a lire 160.000.000 con decorrenza 1° gennaio 1970.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1970.

I Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano fissato con legge 26 gennaio 1963, n. 91, in lire 80.000.000, viene aumentato a lire 160.000.000 con decorrenza 1° gennaio 1971.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si fa fronte mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Identico.